



*Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili*

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

*Direzione generale per la motorizzazione, per i
servizi ai cittadini e alle imprese in materia di
trasporti e navigazione*

DIVISIONE 3

Alle Direzioni Generali Territoriali

Al C.S.R.P.A.D. di Roma

Ai C.P.A.

Oggetto: Ripristino classificazione autocarro di macchina operatrice.

È pervenuta una richiesta di parere da parte di un Centro prova autoveicoli in merito alla normativa da applicare nel caso di richiesta di trasformazione in autocarro di categoria N2 di una macchina operatrice semovente.

Al riguardo si conferma che il veicolo oggetto della trasformazione deve rispondere a tutte le norme vigenti per la categoria N2 all'atto della domanda.

Le medesime considerazioni ricorrono anche nel caso di veicolo che in origine era stato inquadrato autocarro e che successivamente era stato trasformato in macchina operatrice.

Il caso specifico, che riguarda la richiesta di ripristino della classificazione originaria quale autocarro (immatricolazione del 1996), non può trovare accoglimento non solo in conseguenza dell'impossibilità di rispondere alla normativa attualmente vigente per i veicoli di categoria N ma anche in relazione ad evidenti motivi legati alla sicurezza della circolazione e alla salvaguardia ambientale.

Occorre tener presente, infatti, che l'utilizzo del veicolo come macchina operatrice determina sollecitazioni e impieghi gravosi, originariamente non previsti, che necessariamente degradano le condizioni di sicurezza della circolazione, anche in considerazione del ripristino della velocità prevista per gli autocarri.

Si evidenzia, infine, come la normativa per i veicoli di categoria N risulti in continua evoluzione proprio per garantire standard sempre più elevati per la sicurezza della circolazione ed il rispetto dei requisiti ambientali.

Il Direttore della Divisione
dott. ing. Paolo AMOROSO

PC_VS